



# I quaderni di Attac Torino

n. 10 - Maggio 2016

*“autoeducazione popolare rivolta all’azione”*

## **STOP MADIA!**

Fermare le privatizzazioni

Difendere il referendum sull’acqua

I Beni Comuni fuori dal mercato

## Diritti in movimento contro le privatizzazioni

### I servizi pubblici

I servizi pubblici (sanità, istruzione, acqua, energia, poste, trasporti, previdenza) sono un elemento importante della società: sono lo strumento collettivo per ridistribuire la ricchezza e garantire a tutti l'esercizio dei diritti di cittadinanza.

### I servizi pubblici sotto attacco

A partire dall'affermarsi del modello neoliberista e del "pensiero unico" negli anni '80, i servizi pubblici sono sotto attacco; sono diventati, cioè, una enorme torta che le multinazionali vogliono dividersi attraverso le privatizzazioni. Questo attacco è triplice: \*globale, attraverso il GATS (Accordo Generale sul Commercio dei servizi), sottoscritto dai paesi membri del WTO, che prevede la liberalizzazione di tutti i servizi e l'apertura agli investimenti privati, e ora con il TTIP; \*europeo, attraverso i vari trattati (Maastricht, Amsterdam e Cardiff) e le relative direttive che vanno in direzione della privatizzazione dei servizi e della liberalizzazione dei settori di pubblica utilità; \*locale e nazionale, attraverso l'avanzamento dei processi di privatizzazione portati avanti dai governi e dalle regioni nell'ultimo decennio, insieme al deterioramento dei servizi pubblici, a cui sono tagliati i fondi, anno dopo anno.

### Privato è meglio?

Le privatizzazioni degli ultimi dieci anni sono state accompagnate da una orchestrata campagna di stampa e di opinione tesa a evidenziare le inefficienze e le incapacità del pubblico. "*Privato è meglio*" si grida a ogni occasione, evitando, però, di specificare per chi. \*"*La privatizzazione dei servizi garantisce una maggiore efficienza e un miglior prodotto finale*": **niente di più falso**. La gestione privata dei servizi ha un unico motore: la ricerca del profitto. Le aziende private investono su ciò che riduce i costi e massimizza i guadagni, mentre disinvestono su tutto ciò che altera questo principio: diritti dei lavoratori, sicurezza, manutenzione, tutela ambientale, finalità sociali. \* "*La privatizzazione dei servizi garantisce la libera concorrenza e la conseguente riduzione dei prezzi*": **niente di più falso**. In tutti i settori liberalizzati e/o privatizzati, al monopolio pubblico tende sempre a sostituirsi un altro monopolio od oligopolio privato, con il conseguente aumento delle tariffe per gli utenti. Ecco alcuni esempi: circa 11.000 lavoratori espulsi in seguito alla vendita di Telecom Italia, 400 uffici postali periferici chiusi perché non redditizi, tariffe aumentate nel trasporto aereo, nella sanità e nel trasporto ferroviario, insieme a un generale aumento di contratti di lavoro precari (CO.CO.CO., interinali, CFL, ecc.).

### Per una gestione pubblica e partecipativa

La costante diminuzione dei fondi e, insieme, la progressiva aziendalizzazione e il frequente mal funzionamento dei servizi pubblici hanno fatto sì che oggi il pubblico sia percepito distante dai bisogni dei cittadini tanto quanto il privato. È necessario ripensare da cima a fondo la gestione dei servizi pubblici. Al pubblico inteso come servizio statale o comunale burocratizzato occorre contrapporre non la privatizzazione, ma l'idea di un pubblico partecipato: una gestione partecipativa dei servizi pubblici che coinvolga insieme i lavoratori e gli utenti, tanto sulle condizioni di lavoro, quanto sulla qualità e sulle finalità dei servizi erogati.

### ATTAC propone e fa ...

Attac, a partire dalla critica radicale all'economia neoliberista e alla finanziarizzazione dell'economia, ha avviato una campagna europea contro le privatizzazioni e per la difesa e l'estensione dei servizi pubblici.

**Promuove** con altri la campagna europea e mondiale contro il GATS, WTO e ora contro il TTIP, per far fallire il Trattato di Partenariato USA-UE sul commercio e i servizi.

**Propone** e costruisce con tutti i soggetti interessati reti territoriali contro le privatizzazioni, per contrastare anche localmente la svendita dei beni comuni e dei servizi, e per realizzare tutti insieme un libro bianco sulle privatizzazioni e i loro effetti sui diritti del lavoro, sulla qualità dei servizi, i costi per i cittadini e la sottrazione di democrazia.

**Propone** una nuova idea di servizio pubblico a livello europeo. Servizi a misura del cittadino, accessibili a tutti indiscriminatamente, efficienti, diffusi nel territorio e trasparenti: una gestione pubblica e partecipata in cui sia gli utenti sia i lavoratori possano decidere e controllare.

**I BENI COMUNI NON SONO MERCI, MA DIRITTI DI TUTTI**  
**Attac Italia - 2016**

## **APPELLO**

### **FERMARE IL DECRETO MADIA! DIFENDERE I BENI COMUNI E I SERVIZI PUBBLICI LOCALI! L'ITALIA NON SI VENDE**

E' stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il *Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale*, decreto legislativo attuativo dell'art. 19 della L. 124/2015 (*Legge Madia*). Il decreto, ora all'esame del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni, verrà approvato in via definitiva entro la fine del mese di giugno.

Il Testo unico è un vero e proprio manifesto liberista, la cui finalità è quella di promuovere “*la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale*”.

Si tratta di un provvedimento che, cinque anni dopo la straordinaria vittoria referendaria sull'acqua e i beni comuni, vuole imporre *la privatizzazione di tutti i servizi a rete, dall'acqua all'energia, dai rifiuti al trasporto pubblico locale*, espropriando gli enti locali e le comunità territoriali di ogni facoltà nel determinare l'articolazione territoriale dei servizi e le politiche tariffarie.

E perché sia chiaro a tutti come l'anomalia referendaria vada definitivamente consegnata agli archivi, il decreto reintroduce nella composizione della tariffa l'“*adeguatezza della remunerazione del capitale investito*”, *ovvero i profitti garantiti*, nell'esatta dicitura che 26 milioni di cittadini hanno democraticamente abrogato.

Obiettivi dichiarati di questa legge sono la riduzione allo stretto necessario del ruolo del pubblico nella gestione dei servizi e l'incentivazione del ruolo del privato negli stessi. Invece di interpretare tutta la vasta area dei servizi collettivi come una occasione per lanciare un Piano straordinario per il lavoro, con il quale dare un colpo serio alla disoccupazione e rimettere in moto l'intero sistema economico, si procede con la riduzione progressiva dei servizi ed il passaggio alla logica del mercato.

Con l'alibi della crisi e la trappola artificialmente costruita del debito pubblico, si cerca di portare a termine la spoliazione delle comunità locali, mercificando i beni comuni, privatizzando i servizi pubblici e attaccando i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, con il corollario della perdita di migliaia di posti di lavoro.

Il decreto Madia prova a chiudere il cerchio aperto dalla straordinaria vittoria referendaria del giugno 2011, attaccando esplicitamente la stessa nozione di servizio pubblico locale e prefigurando l'intervento del pubblico come di supporto al mercato.

**Non permettiamo a questo governo ciò che abbiamo impedito al governo Berlusconi**

**Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua – 14 marzo 2016**

## **Lettura guidata ad un decreto/manifesto liberista**

### **Contesto**

Nel giugno 2011, oltre **26 milioni di cittadini hanno votato “SI” a due referendum sull'acqua**, determinando, con la vittoria del primo quesito, l'abrogazione dell'obbligo di privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali e, con la vittoria del secondo quesito, l'abrogazione dei profitti dalla tariffa del servizio idrico integrato.

Si è trattato, in maniera evidente, di un pronunciamento di massa contro le privatizzazioni e per la gestione pubblica di tutti i servizi pubblici locali.

E, nel caso dell'acqua, come ha ben specificato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26 del 2011, si è perseguita chiaramente: “(..) *la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua*”.

Si inserisce dentro questo contesto il **Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale**, decreto attuativo della Legge Delega n. 124/2015, che definisce invece con le seguenti parole l'attuale quadro normativo: “(..) *risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all'affidamento a terzi mediante gara*” (relazione illustrativa, pag.1), includendo nella generazione di confusione normativa i referendum abrogativi e la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 (che difendeva l'esito referendario).

Un testo per mettere ordine, parrebbe.

Ma in quale direzione, lo esplicita subito (sez. 1, paragrafo B) l'Analisi di Impatto della Regolamentazione, allegata al testo di legge.

Fra gli obiettivi a breve termine, viene indicata **“la riduzione della gestione pubblica ai soli casi di stretta necessità”**, mentre sono obiettivi di lungo periodo: **“garantire la razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, in un'ottica di rafforzamento del ruolo dei soggetti privati”** e **“attuare i principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali, anche al fine di valorizzare il principio della concorrenza”**.

Si tratta, in tutta evidenza, di un decreto che si prefigge, cinque anni dopo la vittoria referendaria sull'acqua, la chiusura di quell'anomalia e la privatizzazione dei servizi pubblici locali.

### **Finalità**

Altrettanto illuminanti sono le finalità della legge, così come descritte all'art.4.

Mentre il comma 1 recita incredibilmente la volontà di **“affermare la centralità del cittadino nell'organizzazione e produzione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, anche favorendo forme di partecipazione attiva”**, il comma 2, aprendosi con le parole **“In particolare”** (quindi volendo rendere concreto quanto asserito nel comma 1) dice testualmente:

***“(..) le disposizioni del presente decreto promuovono la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”***

Una definizione che ricalca pedissequamente quella utilizzata in tutti i trattati di libero scambio, dall’Accordo Generale sul Commercio dei Servizi del WTO al più recente TTIP.

### ***Funzione dei Comuni***

L’art. 5 del testo sottolinea il ruolo dei comuni e delle città metropolitane, dichiarando, al comma 1 ***“funzione fondamentale”*** degli stessi ***“l’individuazione delle attività di produzione di beni e servizi di interesse economico generale”***.

Peccato che, immediatamente dopo, e per tutto il testo della legge, questa funzione sia immediatamente misconosciuta: comuni e città metropolitane, infatti, per individuare i servizi pubblici, devono effettuare preventivamente ***una verifica***, anche con forme di consultazione di mercato, sul fatto che tali attività non siano già fornite o fornibili da imprese operanti con regole di mercato (comma 2 e 3); verifica da inoltrare all’Osservatorio del Ministero dell’Economia sui servizi pubblici locali (comma 5).

### ***Chi gestirà i servizi?***

Le modalità di gestione sono la polpa del provvedimento normativo, e infatti, per quanto riguarda acqua, rifiuti e trasporto pubblico locale, ***prevalgono su qualsivoglia normativa di settore*** (art. 3).

Qui il decreto (art. 2) opera una distinzione fra ***“servizi pubblici locali di interesse economico generale”*** e ***“servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete”***.

Entrambi sono servizi ***“erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico”***, i secondi sono ***“organizzati tramite reti strutturali”***.

***Il primo principio posto chiaramente sulle modalità di affidamento è che la gestione in economia o mediante azienda speciale è possibile solo per i servizi non a rete*** (comma 1, lettera d) art.7).

Si tratta di un preciso attacco alle proposte di ripubblicizzazione da parte del movimento per l’acqua, che da sempre propugna la gestione attraverso enti di diritto pubblico, quali le aziende speciali, e di un attacco concreto alla realtà di ABC Napoli, azienda speciale che gestisce il servizio idrico della città partenopea.

***Tutti i servizi pubblici locali a rete devono di conseguenza essere gestiti attraverso società per azioni.***

Ma, perché sia chiaro quali siano le opzioni privilegiate dal decreto, ecco quali ulteriori vincoli vengono posti, laddove gli enti locali scelgano ***una società per azioni a totale capitale pubblico***.

In questo caso, gli enti locali devono deliberare con provvedimento motivato, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dell’impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti del servizio per favorire la concorrenza (comma 3, art.7).

Inoltre, il provvedimento deve contenere un piano economico- finanziario con la proiezione, per l’intero periodo della durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti; tale piano deve specificare inoltre l’assetto economico-patrimoniale della società, il capitale proprio investito e l’ammontare dell’indebitamento, da aggiornare ogni triennio.

Dulcis in fundo, il piano deve essere ***“asseverato da un istituto di credito”*** (comma 4, art.7).

Adempite tutte queste incombenze, l'ente locale dovrà inviare lo schema di atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per un parere che verrà espresso entro trenta giorni (comma 6, art.7).

***Nulla di tutto questo è richiesto per le gestioni attraverso società per azioni a capitale privato o a capitale misto pubblico-privato.***

***Chi gestirà le reti e gli impianti?***

Poiché nulla dev'essere tendenzialmente sottratto al mercato, ecco la possibilità, sempre “*per favorire la tutela della concorrenza*” di affidare la gestione delle reti, degli impianti e della altre dotazioni patrimoniali separatamente dalla gestione dei servizi, nel qual caso ***l'affidamento dovrà essere fatto ad una società per azioni*** a totale capitale pubblico, a società a capitale misto pubblico-privato o a società a capitale privato (coma 4, art.9)

Anche in questo caso, la preferenza per le società miste o private si esprime con la possibilità per le stesse di realizzare ***direttamente e senza gara d'appalto*** tutti i lavori connessi alla gestione della rete e degli impianti (comma 2, art. 10)

***A chi andranno i finanziamenti pubblici?***

Domanda retorica: gli eventuali finanziamenti statali saranno “*prioritariamente assegnati ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica (..) ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria*” (comma 2, art.33)

***Le tariffe remunerano i profitti***

Lo schiaffo al referendum non poteva essere reso più evidente: dopo anni con cui i profitti erano stati mascherati nella tariffa sotto la definizione di “oneri finanziari”, viene reintrodotta nella determinazione delle tariffe dei servizi pubblici locali, ***“l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito”*** (comma 1, lett. d) art. 25), nell'esatta dizione abrogata dal secondo quesito referendario del giugno 2011.

***L'Authority e il consumatore***

L'ideologia liberista del decreto, trasparente in ogni paragrafo del testo, risulta oltremodo evidente laddove si affrontano le “garanzie” su erogazione e qualità del servizio. Qui scompaiono sia le comunità locali in quanto tali, sia il cittadino-utente: entrambi cedono il passo all'individuo consumatore da una parte -a cui va garantita (art. 24) la carta dei servizi- e l'Authority dall'altra, che, per l'occasione viene ridenominata (art.16): “Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA)”.

***Diritti garantiti dal mercato***

Vale la pena riportare un ulteriore passaggio tratto dall'Analisi di Impatto della Regolamentazione allegata al testo di legge.

Ecco cosa si dice alla sezione 4: “*(..) Il decreto attua la delega contenuta nell'articolo 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e la previsione di limiti e condizioni per l'assunzione del servizio pubblico locale permette di valorizzare il ruolo dei privati, secondo la regola generale che alle esigenze dell'utenza risponde il mercato in libera concorrenza, fatta salva la necessità di garantire a tutti un servizio che non sarebbe svolto senza un intervento pubblico*”.

Peccato che il comma c) dell'art. 19 della legge così recitasse: “*individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico*”

*generale di ambito locale (..) tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 ”*

Si tratta quindi di un'ulteriore violazione: il decreto attuativo di una legge delega deve infatti attuare, e non stravolgere, quanto previsto dalla legge delega.

### ***Riflessioni politiche finali***

Il decreto Madia prova a chiudere un cerchio: quello aperto dalla straordinaria vittoria referendaria sull'acqua del giugno 2011, sulla quale i diversi governi succedutisi non avevano potuto andare oltre all'ostacolarne l'esito, all'incentivarne la non applicazione, ad impedirne l'attuazione.

Questa volta l'attacco è esplicito: forte di quanto ottenuto con gli attacchi ai diritti del lavoro (Job Acts), alla scuola pubblica (“Buona Scuola”), alla difesa dell'ambiente e dei territori (“Sblocca Italia”), il governo Renzi si sente sufficientemente forte da tentare l'assalto finale, buttando a mare il referendum del 2011 e privatizzando tutti i servizi pubblici locali.

Il rilancio delle privatizzazioni dei servizi pubblici risponde a precisi interessi delle grandi lobby finanziarie che non vedono l'ora di potersi sedere alla tavola imbandita di business regolati da tariffe, flussi di cassa elevati, prevedibili e stabili nel tempo, titoli tendenzialmente poco volatili e molto generosi in termini di dividendi: un banchetto perfetto, che Renzi e Madia hanno deciso di apparecchiare per loro.

Con l'alibi della crisi e la trappola artificialmente costruita del debito pubblico, si cerca di portare a termine la spoliazione delle comunità locali, mercificando i beni comuni e privatizzando i servizi pubblici. Per poter attuare tutto questo, è essenziale sottrarre democrazia. Per questo, lo schiaffo al referendum non è un semplice effetto collaterale del decreto Madia, ma ne costituisce il cuore e l'anima.

L'ennesima drammatica partita è appena cominciata. A tutte le donne e gli uomini che da anni si battono per l'acqua, per i beni comuni e per un altro modello sociale il compito di giocarla fino in fondo.

**Non dobbiamo permettere a Madia/Renzi  
ciò che abbiamo impedito a Ronchi/Berlusconi.**

Marco Bersani, Attac Italia e Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua

## Lettera del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua

Ai Ministri Interessati

Ai Sottosegretari di Stato alla Presidenza del  
Consiglio dei Ministri

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province  
autonome

Al Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni  
Italiani (ANCI)

Al Presidente dell'Unione delle Province d'Italia  
(UPI)

Ai Sindaci designati dall'ANCI

Ai Presidenti delle Province designati dall'UPI

### **Oggetto: schema di decreto legislativo recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”**

Con la presente il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, una rete di comitati, associazioni e organizzazioni sindacali, tra i promotori dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, intende sottoporre all'attenzione della Conferenza Unificata le proprie valutazioni in merito allo schema di decreto legislativo di esercizio di una delle deleghe legislative di cui alla l. n. 124 del 2015 (c.d. Legge Madia) recante “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”.

In premessa, si ricorda che l'art. 19, comma 1, lettera *c*) della legge di delegazione stabilisce che l'individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale deve tenere conto “*dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011*”.

A tal proposito appare opportuno richiamare quanto la Corte costituzionale ha sancito nella sentenza di ammissibilità del quesito referendario n. 149, “*Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione*” (sentenza n. 24/2011) in merito al quadro normativo risultante in caso di esito di successo del referendum: “*(...) all'abrogazione dell'art. 23-bis,(...) conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) ...*” [...] “*appare evidente che l'obiettivo ratio del quesito n. 1 va ravvisata, come sopra rilevato, nell'intento di escludere l'applicazione delle norme, contenute nell'art. 23-bis, che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di*



*rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)”.*

Su questa base rileviamo come alcune disposizioni di suddetto decreto legislativo contraddicano l'esito referendario e, quindi, anche il principio stabilito nella legge-delega:

- **il comma 1 dell'art. 7** definisce le opzioni tra cui l'ente competente può scegliere la modalità di gestione del servizio e, alla **lettera d)**, prevede che la gestione in economia o mediante azienda speciale è possibile solo per i servizi non a rete. Ciò si pone in contraddizione con l'esito referendario, in quanto si limitano, rispetto a quanto dispone

il diritto comunitario, le ipotesi di affidamento del servizio idrico ad un soggetto pubblico;

- **il comma 3, dell'art. 7** impone agli Enti Locali che scelgono l'affidamento “*in house*” o mediante azienda speciale di deliberare con provvedimento motivato, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e del fatto che tale scelta non sia più svantaggiosa per i cittadini, nonché dell'impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti del servizio per favorire la concorrenza. Ciò crea, di fatto, una disparità tra gli affidamenti diretti e quelli mediante gara o a società mista;
- **il comma 2 dell'art. 10** prevede, solo nei casi in cui l'affidamento della gestione sia stato effettuato tramite gara ad evidenza pubblica, la possibilità di realizzare direttamente e senza gara d'appalto tutti i lavori connessi alla gestione della rete e degli impianti. Anche in questo caso si ravvisa, in violazione dell'esito referendario, un'ingiustificata disparità tra gli affidamenti diretti e quelli mediante gara o a società mista, cui si accompagna la violazione del principio di concorrenza, trasparenza e non discriminazione nella scelta del contraente privato;
- **il comma 2 dell'art. 33** sancisce che gli eventuali finanziamenti statali saranno “*prioritariamente assegnati ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica (...) ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria*”. Anche in questo caso si disattende l'esito referendario e, privilegiando la gestione privata, si determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli affidamenti diretti e quelli mediante gara o a società mista, che colpisce, in ultima istanza, gli utenti del servizio;
- **la lettera d), comma 1 dell'art. 25** prevede, quale criterio per la determinazione delle tariffe dei servizi, “*l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito*”, così reintroducendo, addirittura con identica formulazione testuale, una clausola di legge che era stata abrogata con l'approvazione del quesito referendario n. 151 (“*Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma*”). Anche in questo caso risulta palese la contraddizione dell'esito della consultazione popolare. La disposizione viola, infatti, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 della Costituzione, secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 199 del 2012) e, di conseguenza, viola espressamente il principio e criterio direttivo fissato dall'art. 19, comma 1, lett. c), della legge di delegazione.

Appare, dunque, evidente come si definisca un impianto normativo che determina un disfavore nei confronti dell'affidamento a una società per azioni a totale capitale pubblico rispetto all'affidamento mediante gara o ad una società mista. Si detta, così, una nuova disciplina che, operando una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti, risulta contraddistinta dalla medesima *ratio* di quella abrogata con il referendum del 2011, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria.

Conseguentemente, lo schema di decreto in esame si pone in esplicita contraddizione con il principio stabilito dalla legge delega, determinando anche la violazione dell'art. 76 della Costituzione.

## Le domande più frequenti sul decreto Madia

### **1. Che cos'è il decreto Madia?**

E' il Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, decreto attuativo dell' art. 19 della Legge Delega n.124/2015 e ha l'obiettivo di riordinare la normativa sui servizi pubblici locali.

### **2. Quali sono le finalità del decreto Madia?**

Come esplicitato nella sezione 2 dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione, allegata al testo di legge, fra gli obiettivi a breve termine, viene indicata *“la riduzione della gestione pubblica ai soli casi di stretta necessità”*, mentre sono obiettivi di lungo periodo: *“garantire la razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, in un’ottica di rafforzamento del ruolo dei soggetti privati”* e *“attuare i principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali, anche al fine di valorizzare il principio della concorrenza”*. Il testo di legge, all'art. 4, comma 2, ulteriormente precisa: *“(..) le disposizioni del presente decreto promuovono la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”*

### **3. Quali servizi pubblici riguarda?**

Riguarda tutti i servizi pubblici locali: acqua, rifiuti, gas, energia elettrica, trasporto pubblico, farmacie. In generale, riguarda tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale (definiti come *“servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro un corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico”*) e tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete (definiti come *“servizi suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali, sottoposti alla regolazione di un'autorità indipendente”*).

### **4. Chi gestirà i servizi pubblici locali?**

Il primo principio posto chiaramente sulle modalità di affidamento è che la gestione in economia o mediante azienda speciale è possibile solo per i servizi non a rete (comma 1, lettera d) art.7), mentre tutti i servizi pubblici locali a rete devono essere obbligatoriamente gestiti attraverso società per azioni. Si tratta di un preciso attacco alle proposte di ripubblicizzazione da parte del movimento per l'acqua, che da sempre propone la gestione attraverso enti di diritto pubblico, quali le aziende speciali, e di un attacco concreto alla realtà di ABC Napoli, azienda speciale che gestisce il servizio idrico della città partenopea.

### **5. E se gli enti locali scelgono la gestione attraverso una società per azioni a capitale totalmente pubblico?**

Premesso che ogni gestione attraverso una Spa è comunque una gestione privatistica in quanto orientata al profitto, il percorso per gli enti locali che scelgono l'affidamento ad una Spa a totale capitale pubblico si fa molto accidentato. Essi, infatti, devono (art. 7, commi 3-6): a)

deliberare con provvedimento motivato, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dell'impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti del servizio per favorire la concorrenza; b) produrre un piano economico- finanziario, “*asseverato da un istituto di credito*”, con la proiezione, per l'intero periodo della durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti; c) inviare il tutto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per un parere che verrà espresso entro trenta giorni.. Nulla di tutto questo è richiesto per le gestioni attraverso società per azioni a capitale privato o a capitale misto pubblico-privato.

#### **6. Chi gestirà le reti e gli impianti?**

Il decreto prevede la possibilità, sempre “*per favorire la tutela della concorrenza*” di affidare la gestione delle reti, degli impianti e della altre dotazioni patrimoniali separatamente dalla gestione dei servizi, nel qual caso l'affidamento dovrà essere fatto ad una società per azioni a totale capitale pubblico, a società a capitale misto pubblico-privato o a società a capitale privato (art. 9, comma 4). Anche in questo caso, la preferenza per le società miste o private si esprime con la possibilità per le stesse di realizzare direttamente e senza gara d'appalto tutti i lavori connessi alla gestione della rete e degli impianti (art. 10, comma 2)

#### **7. A chi andranno i finanziamenti pubblici?**

Gli eventuali finanziamenti statali saranno “*prioritariamente assegnati ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica (..) ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria*” (art. 33, comma 2,)

#### **8. La tariffa prevede i profitti?**

Lo schiaffo al referendum non poteva essere reso più evidente: dopo anni con cui i profitti erano stati mascherati nella tariffa sotto la definizione di “*oneri finanziari*”, viene reintrodotta nella determinazione delle tariffe dei servizi pubblici locali, “*l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito*” (art. 25 comma 1, lett. d)), nell'esatta dizione abrogata dal secondo quesito referendario del giugno 2011.

#### **9. Il decreto Madia viola l'esito del referendum del giugno 2011?**

Da tutti i punti di vista: a) il referendum, attraverso il primo quesito, aveva deciso l'abrogazione dell'obbligo di privatizzazione dei servizi pubblici locali, rendendo paritarie tutte le forme di gestione: il decreto Madia vieta la gestione dei servizi pubblici locali a rete (compresa l'acqua) attraverso enti di diritto pubblico, rendendo obbligatoria la gestione attraverso società per azioni; e, fra queste ultime, discrimina, le gestioni attraverso società per azioni a totale capitale pubblico; b) il referendum, attraverso il secondo quesito, aveva deciso l'abrogazione dei profitti dalla tariffa dell'acqua: il decreto li reintroduce nella stessa dicitura abrogata.

#### **10. Ma il Ministro Madia ha più volte dichiarato che non vi sarà alcuna privatizzazione dell'acqua..**

Il Ministro Madia ha più volte dichiarato che il suo decreto rispetta l'esito referendario perché le novità introdotte non prevalgono sulle leggi di settore. Ora, a parte la singolarità dell'affermazione (che senso ha approvare un Testo Unico se poi prevalgono le normative precedenti?), le dichiarazioni del Ministro Madia sono smentite dallo stesso testo di legge, che all'art. 3, comma 2, così recita: “*Salve le disposizioni in materia di modalità di affidamento dei servizi, per le quali le predette disposizioni integrano e prevalgono sulle normative di settore, e salve le modifiche e le abrogazioni espresse contenute nel presente decreto, rimangono disciplinati dalle rispettive normative di settore i servizi (..)*”

#### **11. Il decreto Madia viola la Legge Delega n. 124/2015?**

Essendo un decreto attuativo dell' art. 19 della Legge Delega, il decreto Madia deve attuare quanto previsto dall'articolo medesimo, il cui comma c) così recita: *“individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale (..) tenendo conto dell’esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011”* In contrasto con quanto previsto, il decreto Madia stravolge l'esito referendario.

## ***12. Il decreto Madia è dunque ispirato al pensiero liberista?***

Ecco cosa si dice alla sezione 4 dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione, allegata al testo di legge : *“(..) Il decreto attua la delega contenuta nell'articolo 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e la previsione di limiti e condizioni per l'assunzione del servizio pubblico locale permette di valorizzare il ruolo dei privati, secondo la regola generale che alle esigenze dell'utenza risponde il mercato in libera concorrenza, fatta salva la necessità di garantire a tutti un servizio che non sarebbe svolto senza un intervento pubblico”*. Il decreto Madia prova a chiudere un cerchio: quello aperto dalla straordinaria vittoria referendaria sull'acqua del giugno 2011, sulla quale i diversi governi succedutisi non avevano potuto andare oltre all'ostacolarne l'esito, all'incentivarne la non applicazione, ad impedirne l'attuazione. Questa volta l'attacco è esplicito: forte di quanto ottenuto con gli attacchi ai diritti del lavoro (Job Acts), alla scuola pubblica (“Buona Scuola”), alla difesa dell'ambiente e dei territori (“Sblocca Italia”), il governo Renzi tenta l'assalto finale, buttando a mare il referendum del 2011 e privatizzando tutti i servizi pubblici locali.

### **Indice**

Diritti in movimento contro le privatizzazioni	pag.	2
Appello	pag.	3
Lettura guidata ad un decreto/manifesto liberista	pag.	4
Lettera del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua a Governo e Parlamento	pag.	8
Le domande più frequenti sul decreto Madia	pag.	10

**Associazione per la Tassazione delle Transazioni finanziarie e l’Aiuto ai Cittadini**  
Comitato torinese – via Mantova 34 – 10153 Torino – [www.attactorino.org](http://www.attactorino.org)